

29 maggio 2012

*Aus der neuen welt*

verso un nuovo mondo ?

Il procedimento per la composizione  
delle crisi da sovraindebitamento

Il Tribunale delle Imprese

# Il sovraindebitamento

- Quale modello ?
  - il regime della responsabilità patrimoniale universale del debitore civile, tipico della tradizione di *civil law*, è stato incluso tra le ragioni dei bassi consumi e del ridotto indebitamento delle famiglie, assiomaticamente tradotti, da parte della dottrina gius-economica, in una perdita per la società di parte del benessere collettivo.
  - Da qui, diversi ordinamenti, anche in quei paesi dove è tradizionalmente radicata la cultura del risparmio, hanno ritenuto opportuno introdurre o valutare l'introduzione dell'istituto della *discharge* quale strumento diretto ad incentivare la propensione all'indebitamento dei consumatori e, conseguentemente, i consumi.
  - La crisi del 2008 ed il fenomeno dei subprime ha dimostrato che però la debolezza dell'assioma maggiore indebitamento – migliore economia
- STANGHELLINI
  - *una pressione forte e/o un regime affittivo imposti al debitore inadempiente possono indurre chi valuta decisioni di indebitamento a non indebitarsi, e ciò è suscettibile di provocare una contrazione (o una mancata espansione, che a parità di condizioni residue è la stessa cosa) dei consumi e una diminuzione della propensione al rischio, con possibile perdita per la società sia in termini di riduzione del benessere collettivo, sia in termini di riduzione delle iniziative imprenditoriali. [...] la prospettiva di una responsabilità perpetua (per importi che spesso eccedono qualunque ragionevole prospettiva di rimborso) è suscettibile di indurre una perdita per la società, in quanto il debitore insolvente si astiene dall'iniziare attività profittevoli senza che il creditore tragga da tale astensione alcun vantaggio*

# Il sovraindebitamento

- A che punto siamo:
  - Dopo l'innalzamento delle soglie di fallibilità (art. 1 l.f.) che hanno ristretto il numero delle imprese soggette al fallimento (procedura farragginosa, non sempre virtuosa, ma sempre lunga e costosa) e dopo l'esperienza degli accordi di ristrutturazione (art. 182 bis l.f.)
  - La recente crisi ha evidenziato la necessità di soluzioni negoziate che consentano una rapida e concordata soluzione, ove possibile, delle crisi da sovraindebitamento che non derivino da comportamenti illeciti o opportunistici.
  - La nuova previsione ha avuto (e forse avrà ancora) un iter travagliato a partire dal D.L. 22.12.2011 n. 212, la cui legge di conversione (L.10/2012) ha eliminato proprio le norme in materia di crisi da sovraindebitamento, per arrivare all'attuale L.3/2012 i cui artt. Da 6 a 21 trattano del procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento (d'ora in poi PCC), ma già si parla di un disegno di legge governativo (C 5117 che attualmente *giace* alla Camera) la cui discussione originariamente fissata per il 17 maggio scorso è stata rinviata a data da destinarsi.
  - La attuale crisi strutturale del sistema Italia, delle famiglie e delle piccole imprese sta mietendo numerose vittime e quindi dobbiamo ritenere che la strada del futuro sarà lastricata di accordi di ristrutturazione del credito che snelliscano le crisi ed al contempo consentano quando possibile il recupero rapido al mercato di imprese, professionisti e consumatori

# Il sovraindebitamento

- Perché ?
  - Esiste un'esigenza chiara di rendere più fluide le soluzioni negoziate alle crisi per ridurre i tempi ed i rischi dell'insolvenza e recuperare al mercato imprese, professionisti e consumatori
- Quali le cause ?
  - Da un lato le esecuzioni forzate e le controversie da esse generate hanno evidenziato l'inefficienza di tali rimedi ed il loro costo sociale
  - Dall'altro il perdurare dell'esistenza del debito crea vere e proprie storture
    - Il debitore è spinto ad "occultare" i beni e soprattutto i redditi con conseguente incitamento indiretto all'evasione anche fiscale ed a comportamenti antiggiuridici.
    - I creditori devono tenere in bilancio crediti inesigibili o che per la loro esazione (almeno parziale) impongono costi rilevanti. Le conseguenze fiscali di tale indeducibilità ai fini delle imposte dirette sono noti.

# Sovraindebitamento 2012

- Chi riguarda ?
  - Debitori:
    - in crisi da sovraindebitamento e cioè *una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni* (art. 6 L.3/2012)
    - non fallibili e quindi

# Il sovraindebitamento

- Consumatori
- Professionisti
- Piccole imprese sotto soglia (art. 1 l.f.)
  - » Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
    - a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
    - b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
    - c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

# Il sovraindebitamento

- Quando è ammissibile la proposta ?
  - Ovviamente nei casi in cui il debitore non sia stato ammesso a procedure concorsuali (l.f.)
  - A condizione che il debitore non abbia fatto ricorso ad una precedente procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento negli ultimi tre anni

# Il sovraindebitamento

- Quali sono i soggetti oltre al debitore i soggetti del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ?
  - Organismi di composizione della crisi – OCC - (art. 7 e 15) che possono essere:
    - Senza oneri a carico della finanza **pubblica e senza compensi per i componenti di tali organi** (art. 15 co. 5) e comunque con attività che rientrano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovo o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 15 co.6)
      - » organismi creati presso enti pubblici con garanzie di indipendenza e professionalità
      - » Organismi di conciliazione costituiti presso Camere di Commercio IAA
      - » Segretariato sociale istituito presso ogni regione secondo quanto previsto dall' art. 22 co. 4.lett.a L.328/2000 - *servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari*
      - » Ordini professionali
        - Avvocati
        - Commercialisti ed esperti contabili
        - notai
    - Singoli professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f.(art. 20 co.2) – quantomeno fino a che non verrà limitata la competenza ad organismi presso enti pubblici (art. 20 co.1) ovvero da un notaio ***nominati dal Presidente del Tribunale o dal giudice da questi delegato. Questi professionisti hanno diritto ad un compenso stabilito con tariffa determinata dal Min.Giust.con decreto***

# Il sovraindebitamento

## Gli OCC

1. assistono il debitore nella redazione della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti
2. Provvedono alle notifiche ai creditori del provvedimento di fissazione dell'udienza per l'omologa
3. Ricevono le adesioni da parte dei creditori
4. Trasmettono a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale ed **una attestazione definitiva sulla fattibilità del piano**
5. **Per svolgere le loro funzioni possono essere autorizzati dal giudice ad avere accesso alle banche dati pubbliche e creditizie (art. 18)**

# Il sovraindebitamento 2012

- Giudice
  - Svolge una funzione non giudicante ma di mera verifica dei presupposti formali indicati agli artt. 7 e 9 (presupposti ammissibilità e deposito della domanda e relativi documenti richiesti).
  - Ha accesso diretto (prima volta nel nostro ordinamento) alle banche dati pubbliche e nei sistemi di informazioni creditizie (Criff anche ?) – art. 18 - quindi un potere inquisitorio – siamo lontani dall'art. 112 c.p.c. – il giudice diventa garante pubblico
  - Il giudice fissa una udienza e l'OCC che ha aiutato il debitore a predisporre la proposta di accordo, effettua le notifiche a tutti i creditori e **dispone che per non oltre 120 g.g. sotto pena di nullità non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali o sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta**
  - Il giudice omologa poi l'accordo dopo aver ancora verificato
    - » il raggiungimento della percentuale prevista (70% dei crediti)
    - » l'idoneità del piano a garantire il pagamento dei creditori estranei (al 100%) ed
    - » *aver risolto ogni altra contestazione*
- Liquidatore non sempre e necessariamente presente (art. 8 co.4 lett.b) , salvo il caso di beni già assoggettati ad esecuzione forzata (art. 13)
- Creditori:
  - Non subiscono gli effetti della sospensione disposta dal giudice i creditori per crediti impignorabili (alimenti, artt. 1923 c.c. e 545 c.p.c.) né comunque possono essere previste per loro moratorie nella proposta di accordo (art. 8 co.4 lett.c)
  - partecipano all'accordo (meglio possono aderire) e l'accordo dovrà coprire almeno il 70% dei crediti
    - » Creditori chirografari
    - » Creditori privilegiati
      - Fra i creditori privilegiati si devono ricordare i dipendenti dell'impresa non fallibile
  - Non partecipano
    - » Creditori .....
    - » Fisco

# Sovraindebitamento 2012

- Quale futuro ?
  - la legge sicuramente ha introdotto uno strumento prezioso in tempo di crisi: da un lato si tutela il debitore contro un fardello di durata infinita (salvo prescrizione), dall'altro si semplificano le procedure affidandosi alla contrattazione privata
  - Si tratta di una sfida interessante e da non perdere per professionisti (avvocati e commercialisti) che dovranno operarsi a far funzionare al meglio lo strumento, eventualmente sollecitando quei completamenti o quei provvedimenti che ne rendano in concreto utilizzabili i vantaggi (esdebitamento del debitore e procedure rapide di liquidazione del patrimonio, con garanzie dei creditori, aderenti e non).
  - Gli strumenti nuovi (accesso alle banche dati pubbliche) funzioni di assistenza svolte a sostegno del debitore ed a garanzia dei creditori dagli OCC e dal giudice aprono nuove vie ad approcci ormai forse troppo farraginosi. Certo si potrebbe fare di più lavorando sulla organizzazione del sistema giustizia con abbandono di inutili ed anacronistici riti per il superamento dei quali la tecnologia ha ormai da tempo già approntato interessanti soluzioni. Ma le fughe in avanti sono pericolose: prendiamo ciò che di buono può dare questa legge e prepariamoci ad assistere i debitori non fallibili.
  - I problemi più urgenti a mio avviso da risolvere oggi sono :
    - Gli enti pubblici non pare possano ragionevolmente creare OCC se non possono disporre di risorse a tal fine o di personale da destinarvi (art. 15 co.5 e 6)
    - I soggetti privati per ora non sono stati nominati (per quanto mi risulta) ed in assenza di definizione delle tariffe è difficile che assumano incarichi che, pur di soddisfazione, comportano l'assunzione di responsabilità anche penali non indifferenti (v. art.19 co.2);
    - In assenza di costi chiari (l'esperienza degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. non mi pare ad oggi dimostri costi bassi per le attestazioni di fattibilità del piano) anche i debitori, in particolare i piccoli debitori sommersi da debiti avranno poca spinta ad accedere alla nuova procedura

# Tribunale delle Imprese

- Che cos'è
  - L'art. 2 dl.1/2012 (come modificato dalla L. 27/2012) modifica gli artt. da 1 a 4 del dlgs. 168/2003 che aveva istituito le Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale prevede che:
    - Le attuali 12 Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale sono aumentate a 20 e dal 23 settembre 2012 saranno in ogni Tribunale e Corte di Appello di capoluogo di regione con eccezione di Lombardia e Sicilia (in cui sono presenti due sedi) e della Valle D'Aosta (in cui non sono presenti sedi, poiché la competenza spetta a Torino).
    - La previsione è in linea con quanto già previsto dall'art. 140 bis del cod.consumo (dlg.206/05 come modificata nel 209) che prevede competenza per la class action dei Tribunali dei capoluoghi di regione in cui ha sede l'impresa, con la medesima eccezione per la Valle d'Aosta, ma qualche differenza per altre regioni

# Il Tribunale delle imprese

- Che cosa è:
  - Un giudice istituito (in primo e secondo grado) che avrà competenze molto estese non più limitate alla sola materia del diritto industriale e del diritto d'autore, concorrenza sleale interferente e di cause connesse (*anche per connessione cd. Impropria* – 103 co.1 c.p.c.), ma estesa anche a società, appalti pubblici, antitrust,
  - Un giudice che per il cittadino sarà particolarmente *caro* visto per accedervi si dovrà versare un contributo unificato doppio (v. art.13 co.1 *ter* dpr.115/2002, come mod. dalla L.27/2012) – non è chiaro con quali vantaggi corrispettivi visto che al di là delle dichiarazioni non pare che il nuovo tribunale delle imprese garantirà particolari vantaggi ai cittadini, salvo pensare che tali siano i criteri di scelta dei magistrati (il Presidente sceglie i componenti sulla base delle loro attitudini). Non dimentichiamo che quantomeno nei tribunali e corti di appello nei quali non vi erano sez. spec. Di propr.indu. Tale materia da dieci anni non è trattata.

# Il Tribunale delle imprese

- Cosa non è, almeno oggi:
  - un giudice specializzato con competenza territoriale ampia e dotato di risorse, anche informatiche, adeguate che si occuperà dei conflitti dell'impresa e dei conflitti tra imprese.
    - Il giudice resta ancorato alla formazione tradizionale, certamente evolutasi negli ultimi trent'anni (anche per l'impatto che il Trattato CE ed il diritto internazionale hanno comportato) – ma manca ancora una formazione aziendalistica ed economica che potrebbe rivelarsi preziosa per le materie devolute al T.d.I.
  - **Un rimedio efficace contro i tempi del processo:** la specializzazione è un bene prezioso, ma non è una parola magica.
    - I magistrati hanno già ruoli impegnativi ed il Tribunale delle Imprese non avrà un ruolo *sgombro* in grado di garantire tempi rapidi per i procedimenti che gli verranno affidati;
    - L'art. 50 bis prevede che le cause siano decise in
    - Da una circolare del CSM mi risulta che i giudici onorari non potranno essere destinati alla trattazione delle controversie di competenza della sezione, né potranno essere utilizzati in funzione di supplenza.
  - Un giudice che possa organizzare in modo elastico le cause – poteva essere l'occasione per l'adozione di un processo sommario davanti alle sezioni specializzate, ma così non sarà ed i tempi saranno quelli del drammatico processo ordinario fatto di scadenze rigide e fisse,
  - Un'opportunità per l'ingresso nel sistema della magistratura di nuovi giudici o ampliamento degli organici nei tribunali interessati : l'art. 1.bis chiarisce che **l'istituzione delle sez.spec. "non comporta incrementi di dotazioni organiche"**.

# Il Tribunale delle Imprese

- Competenza – art. 3 (nuovo) dlgs. 168/03:
  - Co.1:
    - *a) controversie di cui all'articolo 134 del c.p.i.*
      - *a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate;*
      - *b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;*
      - *c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;*
      - *d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario.;*
    - *b) controversie in materia di diritto d'autore;*
    - *c) controversie di cui in materia antitrust (Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge 287/90)*
    - *d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.*

# Il Tribunale delle Imprese

## Art. 3 (nuovo) co.2 dlgs 168/03

- Per cause e procedimenti che riguardano s.p.a., s.a.p.a., s.r.l. e soc.cooperative e mutue assicuratrici, societa' di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonche' stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' costituite all'estero, ovvero societa' che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento:
  - *a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilita' da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;*
  - *b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;*
  - *c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;*
  - *d) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai creditori delle societa' controllate contro le societa' che le controllano;*
  - *e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;*
  - *f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle societa' di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.*

# Il Tribunale delle Imprese

- Oltre alle competenze per materia indicate, si aggiunge quanto previsto nel (nuovo) art. 3 co.3 dlgs 168/03 e cioè
  - *Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.*
  - Nell'art. 3 però (a differenza di quanto previsto nell'art. 134 c.p.i.) non è richiamata espressamente la connessione impropria che quindi parrebbe esclusa.

# Il Tribunale delle Imprese

- Quanti giudici nella sezione specializzata ?
  - L'art. 2 del dlgs.168/03 prevedeva che le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale sono composte di un **numero di giudici non inferiore a sei**....Lo svolgimento delle attività istruttorie è assegnato ad un magistrato componente il collegio.
  - Oggi (anzi dal 23 settembre 2012) il nuovo art. 2 ha cancellato tali previsioni:
    - *Cosa vuol dire ?*
    - *Un numero di giudici addirittura inferiore a sei ?*
    - *Attività istruttoria non più delegabile ad un singolo magistrato ? Sarebbe in contrasto con quanto introdotto ormai formalmente per il giudizio di appello e con la realtà dell'organizzazione giudiziaria: ma la cancellazione della previsione è lì a dare un segnale... .*

# Il Tribunale delle Imprese

- Cosa resta ai giudici delle sezioni “ordinarie” ?
  - L’art. 40 c.p.c. già prevede il rito del lavoro quando una delle cause connesse rientri in quelle indicate agli artt. 409 (lavoro) e 442 (previdenza);
  - Il T.d.I. sarà competente anche in caso di cumulo per connessione di una causa di sua competenza con altra di sezioni “ordinarie”
  - A breve avremo sezioni specializzate in materia di famiglia: il 17 maggio 2012 in seduta pubblica il Senato ha approvato la richiesta di dichiarazione di urgenza *in ordine ai disegni di legge nn. 3040, 2252, 2441, 2844, 3266 e 3276 che riguardano anche la creazione di un Tribunale della famiglia.*

# Il Tribunale delle Imprese

- Le sezioni specializzate sono allora una panacea ?
  - In effetti dovrebbero affrontare le controversie di maggiore impatto nella cultura dell'informazione e dell'economia (diritto societario, contratti pubblici, diritto industriale) e domani con il Tribunale di Famiglia forse anche divorzi e separazioni: in poche parole le cause civili più rilevanti ed impegnative;
  - Però senza aumenti di organico come faranno i giudici delle sezioni specializzate a smaltire l'aumento di lavoro ?
  - Non dimentichiamo che le cause delle sezioni specializzate in p.ind e intellett. e domani del T.d.I. sono tutte collegiali (art. 50 bis co.1 n. 3 c.p.c.) ed allora
- Si risolveranno invece i problemi delle cause *ordinarie* ?

# Il Tribunale delle Imprese

- Competenza territoriale
  - Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello.

# Tribunale delle Imprese

- Una riforma a costo zero ?
- E' un road show per incentivare gli investitori stranieri ?
- Possiamo fare di meglio forse: per quanto pregevole abbiamo bisogno di stabilità ed affidabilità degli strumenti processuali: meno processo e più infrastrutture
- Un'organizzazione giudiziaria moderna considera la specializzazione dei giudici come uno strumento di efficienza e di qualità della risposta giudiziaria e non esclude la concentrazione della materia dell'impresa in tribunali con ampia competenza distrettuale; ma presuppone che tali tribunali siano concepiti con previsione di risorse materiali ed informatiche e con competenze tecniche adeguate a gestire il flusso degli affari

# Il Tribunale delle Imprese

- L'esperienza ed i dati del Delaware: oltre il 50% delle società che si trasferiscono da uno stato ad un altro negli USA, si trasferiscono in Delaware: perché ?
  - Incentivi fiscali
  - Leggi fatte bene
  - Ma soprattutto
    - Tribunali specializzati ed efficienti
      - Rapidità
      - Limitato numero di giudici
      - Giurisprudenza affidabile e consolidata
    - Classe forense preparata e specializzata
      - Difese concise proprio per preparazione dei giudici e affidabilità dei precedenti
- Il tentativo del Nevada

# Il Tribunale delle Imprese

- Il lato positivo:
  - Innanzitutto la riduzione del numero dei giudici che affronteranno le materie devolute al T.d.I.
  - Una maggiore specializzazione del giudice si risolve in:
    - difese più snelle
    - Maggiore affidabilità della giurisprudenza

# Il Tribunale delle Imprese

Problemi da risolvere per incentivare e proteggere il patrimonio di esperienza e di conoscenze che il T.d.I. consentirà di consolidare:

- Limite decennale: trascorso tale termine il giudice specializzato dove andrà ?
  - In appello ? No perché rischierebbe di doversi astenere per un gran numero di cause (la trattazione delle sez. spec. È collegiale con moltiplicazione quindi dei casi di incompatibilità)
  - Presso la sez. spec. di altro Tribunale ? Auspicabile, ma impone ai giudici ripensamenti anche in ordine alla propria carriera e scelte di vita;
  - A fare altro (penale, inquirente, o civile “ordinario”) ?

# Il Tribunale delle Imprese

- La duplicazione del contributo unificato è giustificata ?
  - Per la verità per i giudizi di appello si arriva al triplo e per la Cassazione al quadruplo: in poche parole per una causa di valore superiore a € 520.000,00 l'impresa o il cittadino che debbano agire davanti al Tribunale delle Imprese (anche se solo per ragioni di connessione) pagheranno di solo contributo unificato
  - **€ 1.466,00 x 2 = € 2.932,00 per il primo grado**
  - **€ 1.466,00 x 3 = € 4.398,00 per l'appello**
  - **€ 1.466,00 x 4 = € 5.864,00 per la cassazione**

# Il Tribunale delle Imprese

- La politica del disincentivo è ragionevole e compatibile con i principi costituzionali ?
- Cosa avrà il cittadino in più rispetto ai Tribunali ordinari, *non* “delle Imprese”?
- Scrive Scarselli su *Judicium* (in un articolo a proposito dell’abuso del processo):

*la crisi del processo civile dipende da una sproporzione tra la domanda di giustizia dei cittadini e l’offerta di giustizia dello Stato. Lo Stato, in sostanza, non è in grado, in tempi ragionevoli, di dare risposta alla domanda di giustizia promossa dai cittadini. La risoluzione del problema, allora, anche ai sensi degli artt. 3, 24 e 97 Cost., dovrebbe essere quella di migliorare l’offerta di giustizia, per adeguarla alla domanda.*

- Abbiamo allora veramente bisogno di nuovi espedienti per contrarre e render più difficoltoso l’esercizio del diritto di azione e di difesa ?
- Il processo è un bene prezioso come ci ricorda la cassazione e deve soddisfare esigenze processuali pubblicistiche (servizio giustizia efficiente ed un processo giusto reso in tempi ragionevoli) ma anche rendere giustizia al cittadino che la chiede e, perché no, raggiungere quando possibile anche una verità materiale e non soltanto la verità processuale ormai abusata.
- Per fare questo la giustizia ha bisogno di nuovi approcci anche teorici, ma soprattutto:
  - di giudici (pare che perfino gli orali dell’ultimo concorso in magistratura siano ritardati per i problemi di bilancio che deriveranno dall’ingresso dei nuovi magistrati) e
  - di organizzazione
  - non di mere riforme a costo zero destinate a *road shows*

# Il Tribunale delle Imprese

- **Compatibile con il Trattato CE e con la Direttiva ?**
  - Secondo Galli ed altra dottrina l'Italia, a seguito della istituzione del Tribunale delle Imprese rischia di essere assoggettata ad una procedura di infrazione comunitaria visto che con la riforma
    - Si disperde un importante patrimonio di conoscenze
    - si amplia sia la competenza sia il numero delle sezioni
    - Si viene in una parola meno a quanto previsto dai Regg. Comunitari CE 207/2009 – art. 95 sul marchio comunitario e CE 6/2002 – art. 89 che impongono agli Stati Membri di attribuire la competenza in queste materie ad *“un numero per quanto possibile ridotto di tribunali di prima e di seconda istanza”*
    - Sul punto si ricorda che le Sezioni Specializzate oggi (ed il Tribunale delle Imprese domani) sono giudice comunitario secondo quanto previsto all'art. 120 co.5 c.p.i..

# Microimprese e pubblicità ingannevole

- La L.27/2012 ha inserito
  - al comma 1 dell'art. 18 del Codice del Consumo, dopo la lett. d) dedicata alla definizione delle “pratiche commerciali fra professionisti e consumatori”, un'ulteriore previsione sub d-bis), che qualifica le “microimprese” quali *“entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'art. 2, par. 3, dell'allegato alla raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003”*.
  - Nell'art. 19 c. I Cod. Cons., alla previsione delle pratiche commerciali scorrette riguardanti un prodotto, è stata aggiunto: *“nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 145”*. Il nuovo testo ha esteso alle microimprese gli strumenti di tutela nei confronti delle pratiche commerciali ingannevoli e aggressive, attualmente previste a favore dei soli consumatori persone fisiche, precisando tuttavia che per le stesse microimprese la tutela avverso la pubblicità ingannevole e comparativa è da individuarsi *“in via esclusiva” nell'ambito del D.lgs. n. 145/07 (Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole)*

Grazie